



**REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI  
RIFIUTI URBANI NELLA COMUNITA' MONTANA GRAND  
PARADIS**

**(ai sensi dell'articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  
n. 152 – Norme in materia ambientale)**

<b>INDICE</b>	<b>pag. 2</b>
<b>CAPO I – Disposizioni generali</b>	
<i>Art. 1 - Oggetto del regolamento per la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani a livello di bacino territoriale ottimale</i>	<i>pag. 4</i>
<b>CAPO II – Definizioni e classificazioni</b>	
<i>Art. 2 – Definizioni e classificazioni dei rifiuti</i>	<i>pag. 6</i>
<i>Art. 3 – Rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani</i>	<i>pag. 7</i>
<b>CAPO III – Individuazione delle tipologie di rifiuto urbano rientranti nella disciplina regolamentare di competenza comunitaria</b>	
<i>Art. 4 – Rifiuti urbani rientranti nella disciplina regolamentare</i>	<i>pag. 9</i>
<i>Art. 5 – Rifiuti esclusi dalla disciplina regolamentare</i>	<i>pag. 9</i>
<b>CAPO IV – Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati</b>	
<i>Art. 6 - Obiettivi</i>	<i>pag. 11</i>
<i>Art. 7 - Principi generali e criteri di comportamento</i>	<i>pag. 11</i>
<i>Art. 8 – Criteri generali di svolgimento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti</i>	<i>pag. 12</i>
<i>Art. 9 – Raccolta stradale</i>	<i>pag. 12</i>
<i>Art. 10 – Raccolta porta a porta per utenze selezionate</i>	<i>pag. 12</i>
<i>Art. 11 – Centri comunali di conferimento e Stazioni intermedie di trasferimento</i>	<i>pag. 13</i>
<i>Art. 12 – Modalità specifiche di svolgimento del servizio</i>	<i>pag. 14</i>
<b>CAPO V – Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani abbandonati e di igiene urbana</b>	
<i>Art. 13 – Divieti ed obblighi degli utenti degli spazi pubblici</i>	<i>pag. 21</i>
<i>Art. 14 – Servizio di raccolta rifiuti abbandonati</i>	<i>pag. 21</i>
<i>Art. 15 – Servizio di igiene urbana</i>	<i>pag. 21</i>
<i>Art. 16 – Disposizioni diverse</i>	<i>pag. 22</i>
<b>CAPO VI – Informazione e sensibilizzazione</b>	
<i>Art. 17 – Educazione e informazione agli utenti</i>	<i>pag. 23</i>
<b>CAPO VII – Controlli e sanzioni</b>	
<i>Art. 18 – Controlli e vigilanza – Sanzioni</i>	<i>pag. 24</i>

**ALLEGATO A**

**ALLEGATO B**

## CAPO I Disposizioni generali

### **Art. 1 - Oggetto del regolamento per la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani a livello di bacino territoriale ottimale**

1. La raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani è organizzata – ai sensi dell’art. 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 – sulla base di ambiti territoriali ottimali, delimitati da apposito piano regionale.
2. In ciascun ambito territoriale ottimale è individuata un’Autorità d’ambito che - ai sensi dell’art. 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 - è una struttura dotata di personalità giuridica alla quale gli Enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l’esercizio delle loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti.
3. La Regione autonoma Valle d’Aosta ha approvato:
  - 3.1 con deliberazione del Consiglio n. 3188/XII, in data 15 aprile 2003, il Piano regionale di gestione dei rifiuti e con esso individuato quali ambiti territoriali ottimali le Comunità montane e la città di Aosta;
  - 3.2 con deliberazione della Giunta n. 1164, in data 18 aprile 2005, che siano le Comunità montane le autorità territoriali competenti ad esercitare obbligatoriamente in forma associata la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani per conto dei Comuni membri.
4. La Comunità montana Grand Paradis all’interno del territorio comunitario svolge le funzioni di Autorità d’ambito.
5. Il presente regolamento disciplina, pertanto, la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani nel territorio comunitario e precisamente nei comuni di: Arvier, Avise, Aymavilles, Cogne, Introd, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Saint-Nicolas, Saint-Pierre, Sarre, Valgrisenche, Valsavarenche, Villeneuve.
6. Il presente regolamento stabilisce in particolare:
  - a) le disposizioni atte ad assicurare la tutela igienico-sanitaria nelle fasi di raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani;
  - b) le modalità di svolgimento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
  - c) le modalità della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
  - d) le disposizioni atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
  - e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio (art. 218 decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152) in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

- f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
  - g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta, del trasporto, del recupero e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati dalla normativa vigente.
7. Ai fini della gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani disciplinato dal presente regolamento si fa riferimento – per quanto non espressamente ivi definito - alla terminologia e alle definizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

## CAPO II Definizioni e classificazioni

### **Art. 2 – Definizioni e classificazioni dei rifiuti**

1. Come disciplinato dall'art. 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 i rifiuti sono classificati secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
  - i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
  - i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli sopraccitati, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità secondo i criteri di cui al presente regolamento;
  - i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
  - i rifiuti di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
  - i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
  - i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi dai punti precedenti.
3. Sono rifiuti speciali:
  - i rifiuti derivanti da attività agricole;
  - i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
  - i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali o artigianali;
  - i rifiuti derivanti da attività commerciali o di servizio;
  - i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
  - i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
  - i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
  - veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
  - il combustibile derivante dai rifiuti;

- i rifiuti derivanti dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

4. Sono rifiuti pericolosi quelli non domestici indicati espressamente come tali nell'elenco di cui all'allegato D al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

### **Art. 3 – Rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani**

1. Sono da intendersi assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi, provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione – costituiti da manufatti e materiali di cui all'allegato A al presente regolamento – secondo i criteri qualitativi e quantitativi che seguono:
  - a) i rifiuti derivanti da attività agricole ed agro-industriali, da lavorazioni artigianali, da attività commerciali e di servizio, di cui all'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
  - b) i rifiuti sanitari, non pericolosi, così come classificati all'articolo 2, comma 5, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003 n. 254, che derivino da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, e s. m., che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978 n. 833;
  - c) i rifiuti derivanti dalle attività di ufficio, magazzino, reparti di spedizione, attività accessorie, cucine e mense interne, di complessi destinati ad attività industriali, artigianali, commerciali, di servizi, agricole, ferma restando l'esclusione dei rifiuti di cui all'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
  - d) i rifiuti il cui smaltimento non determini, in ogni caso, la formazione di emissioni ed effluenti o effetti che comportino maggior pericolo per la salute delle persone e dell'ambiente rispetto ai rifiuti urbani;
  - e) i rifiuti la cui quantità annua per unità di superficie conferita dal produttore per ciascuna categoria di attività non sia superiore al coefficiente di produzione specifica di 80 kg/mq/anno, fatta eccezione per le categorie comprendenti banchi di vendita all'aperto non alimentari, mercati all'ingrosso di ortofrutta, carni, pesci e fiori e per le categorie comprendenti banchi di vendita all'aperto alimentari, per i quali i valori del coefficiente di produzione specifica, al di sotto del quale è ottemperato il requisito quantitativo, ai fini dell'assimilazione, sono individuati rispettivamente in 25 e 125 kg/mq/anno, per ogni giorno alla settimana di presenza (il valore raddoppia per la presenza bisettimanale, triplica per quella trisettimanale, ecc.).
2. Per quantitativi di rifiuti speciali superiori a quanto indicato alla lettera e) del comma precedente, lo smaltimento sarà a carico del produttore stesso, anche se i rifiuti sono compatibili dal punto di vista qualitativo.
3. Ai fini dell'assimilazione di tali rifiuti a rifiuti urbani, inoltre, sono poste delle condizioni di conferimento che consentano una gestione privilegiata proprio dei rifiuti da imballaggio, ed in particolare sono fissate le seguenti prescrizioni:

- a) gli imballaggi primari, secondari e terziari che rispettano i criteri di qualità e quantità sono assimilati solo ed esclusivamente ai fini del conferimento per la raccolta differenziata;
  - b) i contenitori vuoti di prodotti fitosanitari sono assimilati solo se risultano sottoposti alle operazioni di lavaggio e bonifica secondo le indicazioni riportate nell'apposito manuale approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 297, del 9 febbraio 2004;
  - c) le potature di alberi e arbusti, gli sfalci erbosi, derivanti da attività agricole, o comunque derivanti da attività di giardinaggio o manutenzione del verde privato anche se svolte su superficie costituente accessorio o pertinenza di superficie soggetta a tassa, sono assimilati solo qualora la superficie non superi oltre tre volte la superficie soggetta a tassa o che comunque tale superficie non contenga piante la cui potatura abbia un volume tale da richiedere modalità speciali di conferimento e di trasporto. Ad eccezione di quanto indicato e in deroga ai criteri quantitativi succitati, possono essere sempre considerati urbani i rifiuti derivanti da operazioni di giardinaggio e di manutenzione del verde pubblico.
4. Ad eccezione dei rifiuti di cui al comma successivo, l'assimilazione a rifiuti urbani di rifiuti speciali provenienti da attività diverse da quelle domestiche, riconducibili ad attività commerciali, artigianali ed industriali è subordinata alla sottoscrizione di una dichiarazione da parte del soggetto interessato, con la quale vengono specificate tutte le informazioni atte a verificare preventivamente anche le tipologie e le quantità di rifiuti che lo stesso intende conferire al servizio pubblico e la frequenza di conferimento.
5. Sono assimilati ai rifiuti urbani, senza necessità di ulteriori accertamenti, i rifiuti derivanti dalle seguenti attività:
- a) uffici e locali di enti pubblici, istituzioni culturali, politiche, religiose, assistenziali, sportive, ricreative;
  - b) servizi scolastici e loro pertinenze;
  - c) attività professionali, limitatamente ai rifiuti ricompresi nell'elenco di cui al punto 1.1.1. della Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984.



## **CAPO III Individuazione delle tipologie di rifiuto urbano rientranti nella disciplina regolamentare di competenza comunitaria**

### ***Art. 4 – Rifiuti urbani rientranti nella disciplina regolamentare***

1. Il presente regolamento prevede l'organizzazione e la disciplina dei servizi di raccolta e di trasporto delle seguenti tipologie di rifiuti:

Rifiuti urbani indifferenziati;

Rifiuti urbani differenziati da avviare al recupero nelle seguenti tipologie:

- a) carta;
- b) cartone;
- c) plastica;
- d) vetro e alluminio;
- e) verde e ramaglie;

Rifiuti ingombranti differenziati suddivisi nelle seguenti categorie:

- a) legno;
- b) materiali ferrosi;
- c) pneumatici;
- d) apparecchi elettrici ed elettronici (RAEE) (contenuti nell'allegato B al presente regolamento) costituiscono una nuova tipologia di rifiuto che deve essere avviata ad apposita raccolta differenziata come previsto dal decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151;
- e) altri ingombranti non rientranti nelle categorie di cui sopra: materassi, imbottiture di mobili, finestre e porte in PVC, ... .

Rifiuti urbani pericolosi (RUP), suddivisi nelle seguenti categorie:

- a) batterie esauste;
- b) pile;
- c) neon;
- d) medicinali scaduti;
- e) altre tipologie, così come definite nel catalogo europeo (quali a titolo esemplificativo i pesticidi, i veicoli fuori uso abbandonati su aree pubbliche, vernici, inchiostri, prodotti fotochimica).

Al fine di evitare situazioni di pericolo per la salute e l'ambiente è posto l'assoluto divieto di conferire i rifiuti urbani pericolosi (RUP) nei contenitori destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti domestici ed assimilati.

### ***Art. 5 – Rifiuti esclusi dalla disciplina regolamentare***

1. Il presente regolamento di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani - in conformità a quanto previsto dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 - non trova applicazione con riferimento ai seguenti rifiuti:

- a) alle emissioni costituite dagli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- b) agli scarichi idrici, esclusi i rifiuti liquidi costituiti da acque reflue;
- c) ai rifiuti radioattivi;
- d) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
- e) alle carogne e ai rifiuti agricoli quali materie fecali e altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola, in particolare i materiali litoidi o vegetali e le terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi provenienti dalla pulizia e dal lavaggio dei prodotti vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici;
- f) alle eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione;
- g) ai materiali vegetali non contaminati da inquinanti provenienti da alvei di scolo ed irrigui;
- h) al coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo;
- i) al materiale litoide estratto dai corsi d'acqua, bacini idrici e alvei;
- j) ai materiali esplosivi in disuso;
- k) ai rifiuti speciali non assimilati agli urbani.

## **CAPO IV Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati**

### **Art. 6 - Obiettivi del servizio**

1. La gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani costituisce attività di pubblico interesse e deve essere effettuata nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia, nel rispetto della pianificazione regionale e del presente regolamento, nonché dei criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, perseguendo obiettivi generali per il raggiungimento delle finalità di riduzione della produzione dei rifiuti e di corretta gestione degli stessi fissati dalle disposizioni vigenti, attraverso azioni volte:
  - a) ad informare i cittadini dell'importanza che assume una economica ed efficiente gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti ai fini dell'equilibrio ambientale;
  - b) a coinvolgere le diverse componenti economiche e sociali (produttori, consumatori, utenti dei servizi di trattamento e smaltimento dei rifiuti), in una gestione controllata e razionale del servizio medesimo;
  - c) a promuovere l'attività di raccolta differenziata in modo da favorire l'aumento dei quantitativi riciclabili e recuperabili e la effettiva diminuzione delle frazioni a perdere;
  - d) al rispetto dei principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti;
  - e) all'attuazione dei principi dell'ordinamento regionale, nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga".

### **Art. 7 - Principi generali e criteri di comportamento**

1. La raccolta e il trasporto dei rifiuti sono sottoposti all'osservanza dei seguenti principi generali:
  - a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
  - b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo;
  - c) deve essere salvaguardata la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
  - d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
  - e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di efficienza e di compatibilità ambientale, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiali ed energia.

### **Art. 8 – Criteri generali di svolgimento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti**

1. Nell'organizzazione del servizio sono rispettate le esigenze specifiche dei singoli Comuni membri, anche in relazione alle particolari caratteristiche territoriali e insediative.
2. La Comunità montana effettua il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati con le seguenti modalità:
  - raccolta stradale;
  - raccolta porta a porta;
  - organizzazione e gestione integrata dei centri comunali di raccolta e delle stazioni intermedie di trasferimento dei rifiuti;

### **Art. 9 – Raccolta stradale**

1. La raccolta stradale avviene mediante il posizionamento di cassonetti di varie capacità (360, 660 e 1100 litri), di campane e di strutture interrate o semi-interrate direttamente su aree prospicienti le strade, all'interno di piazzole, nicchie e chalets appositamente realizzati.
2. Tale servizio consente agli utenti il conferimento sia dei rifiuti indifferenziati sia di quelli da differenziare mediante contenitori di diversi colori – o comunque facilmente individuabili - riportanti al loro esterno tutte le indicazioni del prodotto da conferire.
3. L'individuazione delle aree da destinare alla realizzazione di punti di raccolta stradale (piazzole, nicchie e chalets) e le integrazioni degli stessi è attuata in accordo tra la Comunità montana e i Comuni membri.
4. Per il solo rifiuto differenziabile di cartone è ammesso il conferimento al di fuori di appositi contenitori, ma solo ed esclusivamente nelle aree individuate a tale scopo.

### **Art. 10 – Raccolta porta a porta**

1. La raccolta porta a porta riguarda le utenze domestiche e quelle non domestiche quali esercizi commerciali e imprese artigiane e industriali, che producano un quantitativo considerevole di rifiuti tale da non permetterne un diverso sistema di conferimento o, comunque, da rendere più conveniente – anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi di percentuale di raccolta differenziata imposti dalla normativa – tale sistema di raccolta.
2. L'organizzazione della raccolta porta a porta è differenziata e adeguata alle caratteristiche proprie delle utenze presenti sul territorio comunitario, in modo da renderla idonea alla tipologia e alla quantità di rifiuti prodotti da ogni utenza.
3. Nel caso di raccolta porta a porta per utenze non domestiche tutti gli esercizi commerciali e le imprese artigiane e industriali che intendano usufruire del servizio porta a porta devono formulare specifica richiesta alla Comunità montana, cui spetta valutare se accogliere la stessa

secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza. La domanda deve contenere le generalità del richiedente, l'indicazione del tipo di rifiuti da prelevare e la loro quantità giornaliera prodotta.

4. In relazione al tipo di rifiuto e alla quantità prodotta la Comunità montana fornirà gratuitamente agli utenti appositi contenitori – fino ad una capacità massima di 2.200 litri - dei quali questi ultimi sono responsabili per eventuali rotture e danneggiamenti che ne comportino la sostituzione anticipata. Nel caso in cui gli utenti abbiano necessità di stoccare volumi superiori, è a carico del produttore del rifiuto provvedere allo stoccaggio attraverso l'acquisto o il noleggio di contenitori di idonea capacità, a condizione che siano conformi alle modalità tecniche di raccolta e trasporto adottate dall'impresa incaricata del servizio.

### **Art. 11 - Centri comunali di conferimento e Stazioni intermedie di trasferimento**

1. A supporto delle attività di raccolta in modo selezionato dei rifiuti attraverso il sistema dei contenitori stradali e della raccolta porta a porta e onde favorire la raccolta dei rifiuti in forma differenziata, particolare importanza assume la presenza sul territorio comprensoriale dei Centri comunali di conferimento. Tali strutture consentono, inoltre, la raccolta di quei rifiuti per i quali non risulta possibile o conveniente un servizio apposito differente.
2. Allo scopo di razionalizzare e rendere più efficiente ed economico il trasporto dei rifiuti urbani dal punto di raccolta al punto di conferimento finale, consentendo di organizzare in modo separato ed indipendente le fasi di raccolta e trasporto sono, altresì, presenti sul territorio comunitario le Stazioni intermedie di trasferimento. Le stesse, per i comuni in cui sono localizzate, fungono anche da Centro comunale di conferimento.
3. L'accesso ai Centri comunali di conferimento è consentito esclusivamente agli utenti della Comunità montana (residenti e domiciliati, per gli utenti domestici; titolari di impresa avente sede operativa nel comprensorio, per gli utenti non domestici) e organizzato in modo da garantire l'apertura di almeno uno di essi, per almeno due ore, tutti i giorni dell'anno, festivi esclusi.  
Gli orari specifici di ogni Centro comunale di raccolta e eventuali loro variazioni sono, comunque, affissi all'ingresso degli stessi e nell'Albo pretorio di tutti i Comuni membri.
4. I Centri comunali di conferimento devono essere – durante l'orario di apertura – presidiati da personale competente, le cui mansioni principali sono:
  - verificare identità e residenza/domicilio di coloro che intendono conferire rifiuti;
  - controllare che i rifiuti vengano conferiti in maniera corretta;
  - essere d'aiuto agli utenti nella movimentazione dei rifiuti;
  - mantenere pulita l'intera area del Centro;
  - garantire che i cassoni siano periodicamente e puntualmente svuotati e puliti;
  - adottare tutte le misure di sicurezza atte ad evitare rischi sia per gli utenti del centro sia per il personale addetto;
  - eseguire operazioni periodiche di disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione.
5. I Centri comunali di conferimento non sono assoggettati alle disposizioni autorizzative di cui all'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, in quanto, sono assimilabili ad un punto

di conferimento di rifiuti urbani in cui non avvengono operazioni classificate di smaltimento o di recupero ai sensi del decreto medesimo.

## **Art. 12 – Modalità specifiche di svolgimento del servizio**

1. Si specificano in particolare per ogni tipo di rifiuto le diverse e corrette modalità di conferimento:

### **RIFIUTI INDIFFERENZIATI**

- **tipologie di rifiuto da conferire:**

- Piatti, bicchieri e posate di plastica
- Tubetti di dentifricio
- Giocattoli, secchielli, bacinelle e canne dell'irrigazione
- Custodie per CD, video e musicassette
- Tutti quei rifiuti che non riportano le sigle PE, PET e PVC o che presentano residui di materiali organici (cibo)
- Carta per confezioni alimentari (oleata, plastificata, con alluminio)
- Carta sporca, e mista con altri materiali (cartoni del latte e di altre bevande)
- Pellicole per alimenti (film plastico, fogli di alluminio)
- Carta chimica dei fax, rullini fotografici
- Contenitori in metallo/latta per conserve alimentari (pelati, tonno, olio ecc.) una volta giunti in discarica, saranno separati dai rifiuti mediante delle calamite e recuperati come metallo
- Tessuto non più riciclabile, calze di nylon
- Pannolini di carta, blister, cosmetici, cerotti e garze
- Scarpe rotte, borsette
- Cocci di vasellame domestico
- Lettiere per animali
- Avanzi di cucina

- **modalità di conferimento:** in sacchetti di plastica, opportunamente chiusi;

- **orari di conferimento:** qualsiasi in caso di raccolta stradale, secondo la frequenza di raccolta in caso di porta a porta;

- **frequenza minima di raccolta:** in tutti i comuni deve essere garantito almeno un passaggio settimanale, con incremento di ulteriori passaggi durante i periodi ad alta affluenza turistica sia in caso di raccolta stradale sia di raccolta porta a porta.

### **VETRO E ALLUMINIO**

- **tipologie di rifiuto da conferire:**

- Bottiglie, vaschette in alluminio
- Flaconi e barattoli di vetro senza coperchio
- Lattine per bibite (debitamente schiacciate per ridurre il volume occupato)
- Tubetti dentifricio non in plastica
- Coperchietti dello yogurt

- **modalità di conferimento:** bottiglie e vasetti svuotati e risciacquati; lattine sciacquate e schiacciate;

- **orari di conferimento:** qualsiasi in caso di raccolta stradale, secondo la frequenza di raccolta in caso di porta a porta;

- **frequenza minima di raccolta:** in tutti i comuni deve essere garantito almeno un passaggio quindicinale in bassa stagione e settimanale durante i periodi ad alta affluenza turistica sia nel caso di raccolta stradale sia di raccolta porta a porta.

### CARTA

- **tipologie di rifiuto da conferire:**
  - Giornali, riviste, libri, quaderni
  - Opuscoli e depliant
  - Sacchetti di carta
  - Cartone da imballaggio di piccole dimensioni (scatole di pasta, biscotti, ecc.)
  - Fotocopie e fogli vari
  - Contenitori in tetrapak per bevande
  - stoviglie in carta
- **modalità di conferimento:** la carta deve essere conferita senza altro materiale a perdere quale sacchetti di plastica, corde o fili metallici;
- **orari di conferimento:** qualsiasi in caso di raccolta stradale, secondo la frequenza di raccolta in caso di porta a porta;
- **frequenza minima di raccolta:** in tutti i comuni deve essere garantito almeno un passaggio quindicinale in bassa stagione e settimanale durante i periodi ad alta affluenza turistica sia nel caso di raccolta stradale sia di raccolta porta a porta.

### CARTONE

- **tipologie di rifiuto da conferire:** cartone ondulato da imballaggio di grosse dimensioni;
- **modalità di conferimento:** il cartone deve essere conferito debitamente piegato e senza altre tipologie di rifiuto al suo interno;
- **orari di conferimento:** durante l'orario di apertura dei centri comunali di conferimento in caso di raccolta nei centri stessi, la sera precedente al giorno della sua raccolta in caso di raccolta stradale, secondo la frequenza di raccolta in caso di porta a porta;
- **frequenza minima di raccolta:** in tutti i comuni deve essere garantito almeno un passaggio quindicinale in bassa stagione e settimanale durante i periodi ad alta affluenza turistica sia nel caso di raccolta stradale sia di raccolta porta a porta; a necessità nel caso di raccolta nei centri comunali di conferimento.

### PLASTICA

- **tipologie di rifiuto da conferire:**
  - Bottiglie dell'acqua, bibite, olio, succhi di frutta, latte
  - Flaconi dei prodotti per l'igiene personale
  - Flaconi per l'igiene della casa
  - Confezioni pulite per alimenti (vaschette per salumi, vaschette porta uova, vasetti per yogurt, buste, sacchetti, scatole trasparenti ecc.)
  - Polistirolo degli imballaggi
  - Polistirolo in barre, lastre ecc.
  - Cassette per prodotti ortofrutticoli e alimentari in genere
  - Scatole e buste per capi di abbigliamento (camicie, intimo, calze, ecc.)
  - Reggette per legatura dei pacchi
  - Film e pellicole da imballaggio (cellophan, plastica a bolle, ecc.)
  - Sacchetti in plastica (pasta, riso, patatine, salatini, caramelle, surgelati, ecc.)

- Sacchi, sacchetti, buste (detersivi, prodotti di giardinaggio, alimenti per animali)
- Tutti i contenitori che recano le sigle PP, PET, PVC, PS, PEAD, PEBD
- Reti per frutta e verdura
- **modalità di conferimento:** la plastica deve essere conferita pulita e priva di ogni residuo pericoloso, non pericoloso o putrescibile (le bottiglie devono essere ridotte il più possibile, schiacciandole per ridurne il volume e rimettendo il tappo);
- **orari di conferimento:** qualsiasi in caso di raccolta stradale, secondo la frequenza di raccolta in caso di porta a porta;
- **frequenza minima di raccolta:** in tutti i comuni deve essere garantito almeno un passaggio settimanale, con incremento di ulteriori passaggi durante i periodi ad alta affluenza turistica, sia nel caso di raccolta stradale sia di raccolta porta a porta.

### RESIDUI VEGETALI

- **tipologie di rifiuto da conferire:**
  - Erba, foglie, fiori
  - Frutta
  - Resti di giardinaggio possibilmente senza terra e sassi
  - Aghi di pino
  - Tappi di sughero
  - Bustine del the
  - Residui del caffè
  - Segatura
- **modalità di conferimento:** i residui vegetali devono essere conferiti senza sacchetti di plastica o altro materiale estraneo;
- **orari di conferimento:** durante l'orario di apertura dei centri comunali di conferimento in caso di raccolta nei centri stessi, qualsiasi in caso di raccolta stradale, secondo la frequenza di raccolta in caso di porta a porta;
- **frequenza minima di raccolta:** in tutti i comuni deve essere garantito almeno un passaggio settimanale nel periodo da aprile a settembre, e almeno un passaggio quindicinale nei mesi di marzo, ottobre e novembre, sia nel caso di raccolta stradale sia di raccolta porta a porta; a necessità nel caso di raccolta nei centri comunali di conferimento.

### RAMI, RAMAGLIE, POTATURE

- **tipologie di rifiuto da conferire:**
  - Rami
  - Potature di alberi da frutta, viti, ecc.
  - Potature di siepi, rosai, ecc.
- **modalità di conferimento:** i rami, le ramaglie e le potature devono essere conferiti, non miscelati con il legno lavorato e frazioni estranee (sacchi di plastica, fili metallici, ecc.);
- **orari di conferimento:** secondo la frequenza di raccolta in caso di porta a porta; durante l'orario di apertura dei centri comunali di conferimento in caso di raccolta nei centri stessi;
- **frequenza minima di raccolta:** in tutti i comuni deve essere garantito almeno un passaggio quindicinale nel caso di raccolta porta a porta; a necessità nel caso di raccolta nei centri comunali di conferimento.

### MATERIALI FERROSI

- **tipologie di rifiuto da conferire:**



- Reti metalliche
  - Ferrivecchi
  - Tubi, telai
  - Pentole, lattine che hanno contenuto olio, verdure, ecc.
  - Armadi in materiale ferroso
  - Stufe
  - Boiler
  - Lavatrici e lavapiatti
  - Scaffalature
  - Cerchioni
  - Tutti i materiali anche piccoli in ferro, alluminio, acciaio, ghisa (es. pentole, chiodi, scarti di lavorazione, ecc.)
- **modalità di conferimento:** i materiali ferrosi devono essere conferiti, non miscelati con frazioni estranee (sacchi di plastica, frigoriferi, ingombranti ecc.). Si precisa, altresì, che non è possibile conferire lattine ancora piene di oli e vernici e bombole del gas alle quali non sia stato tolto il rubinetto.
  - **orari di conferimento:** secondo la frequenza di raccolta in caso di porta a porta; durante l'orario di apertura dei centri comunali di conferimento in caso di raccolta nei centri stessi;
  - **frequenza minima di raccolta:** in tutti i comuni deve essere garantito almeno un passaggio quindicinale nel caso di raccolta porta a porta; a necessità nel caso di raccolta nei centri comunali di conferimento.

### INGOMBRANTI

- **tipologie di rifiuto da conferire:**
  - Materassi non più utilizzabili
  - Divani e poltrone
  - Componentistica per auto (paraurti ecc.)
  - Porte e finestre in PVC
  - Beni durevoli come elettrodomestici di piccole dimensioni (es. aspirapolvere, robot da cucina, ecc.) articoli casalinghi, complementi d'arredo.
  - Canne per l'irrigazione
- **modalità di conferimento:** i materiali ingombranti devono essere conferiti, non miscelati con rifiuti differenziabili;
- **orari di conferimento:** secondo la frequenza di raccolta in caso di porta a porta; durante l'orario di apertura dei centri comunali di conferimento in caso di raccolta nei centri stessi;
- **frequenza minima di raccolta:** in tutti i comuni deve essere garantito almeno un passaggio quindicinale nel caso di raccolta porta a porta; a necessità nel caso di raccolta nei centri comunali di conferimento.

### LEGNO

- **tipologie di rifiuto da conferire:**
  - Mobili non più utilizzabili in legno
  - Intelaiature per porte e finestre
  - Porte e finestre
  - Cassette per frutta e verdura
  - Bancali e pallets
  - Perline
  - Botti in legno

- Cesti e cestini
- Legno verniciato o trattato
- Pannelli di compensato, multistrato o truciolato
- **modalità di conferimento:** il legno deve essere conferito, non miscelato con rifiuti differenziabili e con frazioni estranee (sacchi di plastica, fili metallici, ecc.);
- **orari di conferimento:** secondo la frequenza di raccolta in caso di porta a porta; durante l'orario di apertura dei centri comunali di conferimento in caso di raccolta nei centri stessi;
- **frequenza minima di raccolta:** in tutti i comuni deve essere garantito almeno un passaggio quindicinale nel caso di raccolta porta a porta; a necessità nel caso di raccolta nei centri comunali di conferimento.

### **PNEUMATICI**

- **tipologie di rifiuto da conferire:** pneumatici per auto, moto, camion ecc. senza cerchione;
- **modalità di conferimento:** i pneumatici devono essere conferiti, non miscelati con rifiuti differenziabili e senza cerchione;
- **orari di conferimento:** secondo la frequenza di raccolta in caso di porta a porta; durante l'orario di apertura dei centri comunali di conferimento in caso di raccolta nei centri stessi;
- **frequenza minima di raccolta:** in tutti i comuni deve essere garantito almeno un passaggio mensile nel caso di raccolta porta a porta; a necessità nel caso di raccolta nei centri comunali di conferimento.

### **RAEE**

- **tipologie di rifiuto da conferire:** apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'allegato B al presente regolamento;
- **modalità di conferimento:** i RAEE devono essere conferiti, non miscelati con rifiuti differenziabili;
- **orari di conferimento:** secondo la frequenza di raccolta in caso di porta a porta; durante l'orario di apertura dei centri comunali di conferimento in caso di raccolta nei centri stessi;
- **frequenza minima di raccolta:** in tutti i comuni deve essere garantito almeno un passaggio mensile nel caso di raccolta porta a porta; a necessità nel caso di raccolta nei centri comunali di conferimento.

### **OLII ESAUSTI**

- **tipologie di rifiuto da conferire:** olii usati per motori o friggitrice;
- **modalità di conferimento:** gli olii esausti devono essere conferiti, non miscelati con rifiuti differenziabili;
- **orari di conferimento:** secondo la frequenza di raccolta in caso di porta a porta; durante l'orario di apertura dei centri comunali di conferimento in caso di raccolta nei centri stessi;
- **frequenza minima di raccolta:** in tutti i comuni deve essere garantito almeno un passaggio mensile nel caso di raccolta porta a porta; a necessità nel caso di raccolta nei centri comunali di conferimento.

### **BATTERIE ESAUSTE (Rifiuti Urbani Pericolosi – RUP)**

- **tipologie di rifiuto da conferire:** batterie per auto, camion, motociclette, motocicli e scooters;
- **modalità di conferimento:** le batterie esauste devono essere conferite, non miscelate con altro materiale differenziabile o rifiuti; non vanno **mai** depositate a terra perché sono rifiuti pericolosi e possono arrecare grave danno all'ambiente;

- **orari di conferimento:** secondo la frequenza di raccolta in caso di porta a porta; durante l'orario di apertura dei centri comunali di conferimento in caso di raccolta nei centri stessi;
- **frequenza minima di raccolta:** in tutti i comuni deve essere garantito almeno un passaggio mensile nel caso di raccolta porta a porta; a necessità nel caso di raccolta nei centri comunali di conferimento.

### **PILE SCARICHE (Rifiuti Urbani Pericolosi – RUP)**

- **tipologie di rifiuto da conferire:**
  - Pile a stilo per torce, radio ecc.
  - Pile a bottone per calcolatrici, orologi ecc
- **modalità di conferimento:** le pile scariche devono essere conferite, non miscelate con altro materiale differenziabile o rifiuti, negli appositi contenitori dislocati sul territorio comunitario o negli appositi contenitori nei centri comunali di conferimento; non vanno **mai** depositate a terra perché sono rifiuti pericolosi e possono arrecare grave danno all'ambiente;
- **orari di conferimento:** qualsiasi in caso di raccolta stradale, durante l'orario di apertura dei centri comunali di conferimento in caso di raccolta nei centri stessi;
- **frequenza minima di raccolta:** a necessità.

### **FARMACI SCADUTI (Rifiuti Urbani Pericolosi – RUP)**

- **tipologie di rifiuto da conferire:**
  - Medicinali in genere (pastiglie, supposte, sciroppi ecc.)
  - Cosmetici
- **modalità di conferimento:** i medicinali scaduti devono essere conferiti, senza la scatola e il foglietto d'istruzioni interno e non miscelati con altro materiale differenziabile o rifiuti, presso gli appositi contenitori dislocati sul territorio comunitario; non vanno **mai** depositati a terra perché sono rifiuti pericolosi e possono arrecare grave danno all'ambiente;
- **orari di conferimento:** qualsiasi;
- **frequenza minima di raccolta:** a necessità;

### **NEON (Rifiuti Urbani Pericolosi – RUP)**

- **tipologie di rifiuto da conferire:** tubi fluorescenti di qualunque formato;
- **modalità di conferimento:** i tubi fluorescenti devono essere conferiti, non miscelati con rifiuti differenziabili, all'interno degli appositi cassoni posizionati nei Centri comunali di conferimento;
- **orari di conferimento:** durante l'apertura dei Centri comunali di raccolta;
- **frequenza minima di raccolta:** a necessità;

2. Tutte le diverse tipologie di rifiuto raccolto e trasportato sono soggette a pesata prima di essere inviati al recupero e allo smaltimento. Il dato risultante dalle operazioni di pesata è un dato comunitario e non riferito al singolo comune.

3. Prescrizioni comuni al conferimento di tutti i rifiuti:

- non posizionare i rifiuti all'esterno degli appositi contenitori anche se questi risultano pieni;
- attenersi scrupolosamente agli orari di apertura dei centri comunali di conferimento e non posizionare i rifiuti all'esterno dei centri medesimi quando questi ultimi sono chiusi;

- garantire la corretta differenziazione dei rifiuti rispettando le prescrizioni impartite dal personale addetto (relativamente ai centri comunali) o dalle indicazioni scritte (relativamente ai contenitori stradali);
- non danneggiare le strutture per la raccolta dei rifiuti (cassonetti, campane, contenitori interrati o semi-interrati, cassoni e containers).

## **CAPO V Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani abbandonati e di igiene urbana**

### ***Art. 13 – Divieti ed obblighi degli utenti***

1. Come disposto dall'articolo 192, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
2. La violazione di tali disposizioni comporta per chi l'ha commessa l'obbligo di rimozione, avvio al recupero o smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi. A tal fine è competenza del Sindaco disporre, con apposita ordinanza, le operazioni necessarie a tacitare la violazione e il termine entro cui provvedere.

### ***Art. 14 – Servizio di raccolta rifiuti abbandonati***

1. Nel caso di rifiuti abbandonati di cui non si conosca la provenienza e sia impossibile risalire all'autore della violazione di abbandono, la Comunità montana è tenuta a procedere alla rimozione ed al trasporto dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi. Nel caso di abbandono di veicoli a motore si applica quanto disposto dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209.

### ***Art. 15 – Servizio di igiene urbana***

1. Le attività disciplinate dal presente regolamento, relativamente al servizio di igiene urbana, sono le seguenti:
  - a) Sgombero neve aree di conferimento rifiuti: il servizio è limitato alle aree destinate alla raccolta stradale e finalizzato a liberare gli spazi di accesso ai cassonetti per permetterne la movimentazione e consentire il conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini.
  - b) Pulizia, lavaggio ed igienizzazione delle aree di conferimento dei rifiuti, del suolo circostante e dei contenitori porta rifiuti: il servizio prevede la pulizia, il lavaggio e l'igienizzazione di tutte le aree di conferimento dei rifiuti solidi urbani relative al sistema di raccolta di tipo stradale (piazzole, nicchie e chalets), nonché di tutti i contenitori porta rifiuti in esse contenuti (cassonetti, campane, contenitori interrati o semi-interrati).

La frequenza minima del servizio è di sei passaggi annuali e può essere differenziata sul territorio comunitario in relazione alle condizioni climatiche specifiche dei vari comuni. Un passaggio annuale, il primo successivo alla pausa invernale, deve tenere conto di tale circostanza ed essere effettuato in maniera particolarmente attenta.

Sono escluse dal presente servizio perché già previste tra le mansioni di sorveglianza e custodia dei Centri comunali di conferimento e delle Stazioni intermedie di trasferimento la pulizia e igienizzazione di dette aree e dei contenitori porta rifiuti in esse contenute.

## **Art. 16 – Disposizioni diverse**

1. Qualsiasi soggetto pubblico o privato che organizza iniziative quali feste, fiere, sagre, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze e aree pubbliche deve garantire la possibilità di differenziazione dei rifiuti e un sistema di raccolta opportunamente dimensionato all'evento di cui sono promotori, e gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico sono imputati ai promotori delle manifestazioni.
2. Tutti coloro che occupano suolo pubblico al fine dell'esercizio di attività mercatale devono garantire il conferimento dei rifiuti nel rispetto della differenziazione degli stessi per consentire l'adeguato svolgimento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti.
3. La raccolta dei rifiuti derivanti dalle attività di esumazione ed estumulazione è fatta direttamente dai Comuni nel rispetto dei criteri del corretto conferimento di rifiuti.

## **CAPO VI Informazione e sensibilizzazione**

### ***Art. 17 – Educazione e informazione agli utenti***

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata e di garantire la corretta gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, la Comunità montana, in collaborazione con i Comuni ed eventualmente con il gestore del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, provvede a fornire indicazioni sulle tipologie di rifiuti da separare, sulle modalità di conferimento, sulla destinazione degli stessi, sulle finalità e sulle modalità di esecuzione dei servizi, anche mediante la distribuzione di materiale informativo.
2. La Comunità montana, inoltre, promuove iniziative volte a ridurre la produzione stessa di rifiuti anche attraverso attività dirette alla promozione del compostaggio domestico dei rifiuti organici, della riduzione dell'uso dei materiali mono-uso, e invitando i cittadini a porre attenzione negli acquisti dei prodotti di uso comune per ridurre la produzione di imballaggi.

## CAPO VII Controlli e sanzioni

### **Art. 18 – Controlli e vigilanza - Sanzioni**

1. Come disposto dall'art. 262 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte quarta del decreto medesimo provvede la Regione autonoma Valle d'Aosta, ad eccezione delle sanzioni previste dall'art. 261, comma 3 – in relazione al divieto di cui all'art. 226, comma 1 – per le quali è competente la Comunità montana.
2. All'irrogazione, invece, delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti dalla violazione di quanto disciplinato dal presente regolamento provvede la Comunità montana;
3. Come disposto dall'art. 7bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro.
4. Gli organi addetti all'accertamento sull'osservanza delle disposizioni - per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689 - sono i dipendenti della Comunità montana e dei singoli Comuni, nonché gli agenti di polizia giudiziaria.
5. Il Responsabile del servizio tecnico della Comunità montana - determinata la sanzione amministrativa pecuniaria secondo la gravità della violazione accertata, all'opera svolta per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione medesima, alla personalità e alle condizioni economiche dell'autore della violazione, così come previsto dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689 – provvede alla contestazione e notificazione della sanzione ai sensi dell'art. 14 della medesima legge.
6. Gli atti di accertamento relativi a sanzioni di cui al comma 1 – per le quali è competente la Regione – sono trasmessi all'amministrazione competente per la loro notificazione agli interessati.



## **ALLEGATO A**

### **CRITERI QUALITATIVI DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI**

Sono rifiuti speciali assimilati agli urbani, i rifiuti non pericolosi che abbiano una composizione analoga a quella dei rifiuti domestici o, comunque, siano costituiti da manufatti e da materiali elencati di seguito, o similari:

- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metalli e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti di manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno derivanti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno, anche umida purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- gomma, caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente di tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui all'articolo 2, comma 3, punto 2), del DPR 10.9.1982, N. 915;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivati da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
- residui animali e vegetali derivanti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica (articolo 39, comma 1, legge 22.2.1994, N. 146).

## **ALLEGATO B**

### ***Direttiva 2002/96/CE - Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE - del 27 gennaio 2003***

Elenco dei rifiuti rientranti ai sensi della direttive sopra indicata nella classificazione di RAEEi

#### ***ELENCO DELLE CATEGORIE:***

1. Grandi elettrodomestici
2. Piccoli elettrodomestici
3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
4. Apparecchiature di consumo
5. Apparecchiature di illuminazione
6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)
7. Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero
8. Dispositivi medicali (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati)
9. Strumenti di monitoraggio e di controllo
10. Distributori automatici

#### ***ELENCO DI PRODOTTI CHE RIENTRANO NELLE DIVERSE CATEGORIE SOPRA SPECIFICATE:***

1. **Grandi elettrodomestici:** grandi apparecchi di refrigerazione; frigoriferi; congelatori; altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito; lavatrici; asciugatrici; lavastoviglie; apparecchi di cottura; stufe elettriche; piastre riscaldanti elettriche; forni a microonde; altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore trasformazione di alimenti; apparecchi elettrici di riscaldamento; radiatori elettrici; altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare stanze, letti e mobili per sedersi; ventilatori elettrici; apparecchi per il condizionamento; altre apparecchiature per la ventilazione, l'estrazione d'aria e il condizionamento.
2. **Piccoli elettrodomestici:** aspirapolvere; scope meccaniche; altre apparecchiature per la pulizia; macchine per cucire, macchine per maglieria, macchine tessitrici e per altre lavorazioni dei tessili; ferri da stiro e altre apparecchiature per stirare, pressare e trattare ulteriormente gli indumenti; tostapane; friggitrice; macinini elettrici, macinacaffè elettrici e apparecchiature per aprire o sigillare contenitori o pacchetti; coltelli elettrici; apparecchi tagliacapelli, asciugacapelli, spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, apparecchi per massaggi e altre cure del corpo; sveglie, orologi da polso o da tasca e apparecchiature per misurare, indicare e registrare il tempo; bilance.
3. **Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni:** trattamento dati centralizzato: mainframe; minicomputer; stampanti; informatica individuale: personal computer (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi); computer portatili (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi); notebook; agende elettroniche; copiatrici; macchine da scrivere elettriche ed elettroniche; calcolatrici tascabili e da tavolo e altri prodotti e apparecchiature per raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare o comunicare informazioni con mezzi elettronici; terminali e sistemi utenti; fax; telex; telefoni; telefoni pubblici a pagamento; telefoni senza filo; telefoni

cellulari; segreterie telefoniche e altri prodotti o apparecchiature per trasmettere suoni, immagini o altre informazioni mediante la telecomunicazione.

- 4. Apparecchiature di consumo:** apparecchi radio; apparecchi televisivi; videocamere; videoregistratori; registratori hi-fi; amplificatori audio; strumenti musicali; altri prodotti o apparecchiature per registrare o riprodurre suoni o immagini, inclusi segnali o altre tecnologie per la distribuzione di suoni e immagini diverse dalla telecomunicazione.
- 5. Apparecchiature di illuminazione:** lampadari per lampade fluorescenti ad eccezione dei lampadari delle abitazioni; tubi fluorescenti; lampade fluorescenti compatte; lampade a scarica ad alta densità, comprese lampade a vapori di sodio ad alta pressione e lampade ad alogenuro metallico; lampade a vapori di sodio a bassa pressione; altre apparecchiature di illuminazione per diffondere o controllare la luce ad eccezione delle lampade a incandescenza.
- 6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni):** trapani; seghe; macchine per cucire; apparecchiature per tornire, fresare, carteggiare, smerigliare, segare, tagliare, tranciare, trapanare, perforare, punzonare, piegare, curvare o per procedimenti analoghi su legno, metallo o altri materiali; strumenti per rivettare, inchiodare o avvitare o rimuovere rivetti, chiodi e viti o impiego analogo; strumenti per saldare, brasare o impiego analogo; apparecchiature per spruzzare, spandere, disperdere o per altro trattamento di sostanze liquide o gassose con altro mezzo; attrezzi tagliaerba o per altre attività di giardinaggio.
- 7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport:** treni elettrici o automobiline da corsa; console di videogiochi portatili; videogiochi; computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc.; apparecchiature sportive con componenti elettrici o elettronici; macchine a gettoni.
- 8. Dispositivi medicali (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati):** apparecchi di radioterapia; cardiologia; dialisi; ventilatori polmonari; medicina nucleare; apparecchiature di laboratorio per diagnosi in vitro; analizzatori; congelatori; test di fecondazione; altri apparecchi per depistare, prevenire, monitorare, curare e alleviare malattie, ferite o disabilità.
- 9. Strumenti di monitoraggio e di controllo:** rivelatori di fumo; regolatori di calore; termostati; apparecchi di misurazione, pesatura o regolazione ad uso domestico o di laboratorio; altri strumenti di monitoraggio e controllo usati in impianti industriali (ad esempio pannelli di controllo).
- 10. Distributori automatici:** distributori automatici di bevande calde; distributori automatici di bevande calde/fredde, bottiglie/lattine; distributori automatici di prodotti solidi; distributori automatici di denaro contante; tutti i distributori automatici di qualsiasi tipo di prodotto.